

segue ALLEGATO 21

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Oneri per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. dei periodi di trattamenti per il mantenimento del salario e per le prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	1.288.424.000.000	1.338.965.000.000	1.411.837.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzati ai lavoratori dei porti - art.1 della legge n.647/1996.....	-	-	385.000.000
Onere per la copertura figurativa dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale edile ai sensi dell'art.45, comma 10, della legge n. 144/1999.....	-	33.600.000.000	697.000.000
Onere per la copertura figurativa dei trattamenti corrisposti per l'assistenza alle persone handicappate - art.33 della legge n.104/1992 e all'art.19 della legge n.53/2000.....	-	10.000.000.000	4.470.000.000
Onere per la copertura figurativa delle prestazioni a sostegno della famiglia ai sensi degli artt.3 e 11 della legge n.53/2000.....	-	138.000.000.000	-
Onere per la copertura figurativa dei periodi indennizzati ai lavoratori dell'Umbria e delle Marche, con contratto pari alla Cassa integrazione salariale straordinaria - art.3, comma 3 quater, del D.L. n.132/1999 convertito nella legge n.226/1999 da porre a carico della:			
- Regione Umbria.....	-	7.420.000.000	-
- Regione Marche.....	-	580.000.000	-
Onere per la copertura figurativa di periodi di godimento della indennità giornaliera o post sanatoriale.....	418.062.000.000	381.596.000.000	326.227.000.000
TOTALE.....	1.706.486.000.000	1.910.161.000.000	1.743.616.000.000
2 - TRASFERIMENTO AD ALTRE GESTIONI			
Onere per la copertura figurativa delle prestazioni a sostegno della famiglia ai sensi degli artt.3 e 11 della legge n.53/200 da trasferire alle Gestioni:			
- dei Coltivatori diretti.....	-	3.500.000.000	-
- degli Artigiani.....	-	5.700.000.000	-
- dei Commercianti.....	-	7.800.000.000	-
TOTALE.....	-	17.000.000.000	-
TOTALE ALLEGATO 21.....	1.706.486.000.000	1.927.161.000.000	1.743.616.000.000

ALLEGATO 22

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per la copertura di disavanzi d'esercizio

DESCRIZIONE	.. PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Trasferimento al Fondo di previdenza degli addetti alle imposte di consumo a copertura del disavanzo di gestione - art. 17 del D.P.R. n.649/1972.....	247.988.500.000	238.124.368.000	239.633.591.119
Trasferimento al Fondo di previdenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova e di Trieste a copertura del disavanzo di gestione - Art.13, comma 2, lett.b), del D.L.n.873/1986 convertito nella legge n. 26 del 1987.....	141.698.000.000	134.777.173.000	117.651.922.877
Trasferimento alla Gestione speciale per i trattamenti pensionistici, già erogati dal soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali a copertura del disavanzo gestione - Art.3, comma 3, della legge n. 230/1997.....	41.232.004.000	42.040.168.000	41.129.262.620
Trasferimento al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ai sensi dell'art.43, comma 3, della legge n.488/1999.....	4.147.855.000.000	4.139.894.000.000	4.131.908.806.418
TOTALE ALLEGATO 22.....	4.578.773.504.000	4.554.835.709.000	4.530.323.583.034

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Onere per la copertura del minor gettito contributivo derivante alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per la cessazione dell'obbligo del contributo per le integrazioni salariali ordinarie delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - Art. 4 della legge n.270/1988.....	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Onere per la copertura assicurativa conseguente alla esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti per carichi di famiglia - Art. 3, legge n. 876/1986.....	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - Art. 1, comma 2, del D.L. n.338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.....	360.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva correlata alla produttività - art.2 del D.L. 67/1997 convertito nella legge n.135/1997.....	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art.3, commi 1 e 2, del D.L.n.318/1996 convertito nella legge n. 402/1996.....	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art.27, comma 4, del D.L.n.669/1996 convertito nella legge n.30/1997.....	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile prevista dai contratti di riallineamento - art.23 della legge n.196/1997.....	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva alle imprese del settore dell'edilizia e del settore lapideo - Art.2, della legge n.52/1998.....	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
a riportare.....	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000

segue ALLEGATO 23

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivanti dalla riduzione contributiva a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - art.1, comma 2, del D.L. n. 451/1998 convertito nella legge n.40/1999.....	444.434.000.000	457.981.000.000	469.562.000.000
TOTALE ALLEGATO 23.....	1.837.434.000.000	1.850.981.000.000	1.862.562.000.000

ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1° NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Onere per la copertura nel F.P.L.D. delle posizioni assicurative dell'INAS LIBICO - art. 1 della legge n. 181/1983.....	-	-	472.257
Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD CM - art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	49.531.000.000	57.269.000.000	55.745.661.085
Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel F.P.L.D. dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, legge n. 658/1967.....	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, legge n. 845 del 1978.....	2.243.000.000	2.378.000.000	2.571.000.000
Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	4.000.000.000	6.000.000.000	8.244.605.658
Rimborso alla Gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 299/1994 convertito nella legge 451/1994.....	28.254.000.000	26.890.000.000	47.820.000.446
Onere derivante dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art. 2, comma 1, del D.L. del 21 maggio 1998.....	57.800.000.000	34.300.000.000	35.706.379.317
Onere per la copertura assicurativa delle giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991.....	233.860.000.000	232.705.000.000	325.709.753.849
Oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - art. 77 della legge n. 448/1998.....	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Onere per la copertura dei compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - Art. 58, comma 6, della legge n. 144/1999.....	50.000.000	50.000.000	50.000.000
a riportare.....	437.788.000.000	421.642.000.000	537.897.872.612

segue ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	437.788.000.000	421.642.000.000	537.897.872.612
Onere per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. trasferito all'INPS - Art.43, comma 5, della legge n.488 del 1999.....	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti derivante dall'esonero del contributo di solidarietà di cui all'art.9bis, comma 2, della legge n.166/1991 versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella " - Art. 58, comma 11, della legge n.144/1999.....	-	-	11.000.000.000
TOTALE ALLEGATO 24.....	457.788.000.000	441.642.000.000	568.897.872.612

ALLEGATO

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000				
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	PRESTAZ. NI DERIV. DA RIDUZ DI ONERI PREV.LI	TOTALE
Eliminazione del residui attivi per accertata irrecuperabilità:							
- Verso aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:							
- art.1 della legge n.406/1992.....	-	-	282.922.789				282.922.789
- art.10 della legge n.451/1994.....	-	-	2.921.967.124				2.921.967.124
- art.4 della legge n.11/1996.....	-	-	15.987.004				15.987.004
- Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:							
- la procedura di riscossione tramite D.M.....	-	-		5.060.686.000			5.060.686.000
- la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto per il finanziamento dell'indennità di mobilità - art 5, comma 4, della legge n.223/1991.....	-	-		85.425.390			85.425.390
- la procedura di riscossione diretta del contributo addizionale per l'integraz.ne salariale straordinaria.....	-	-		8.250.669			8.250.669
- la procedura di riscossione diretta del contributo per i lavoratori agricoli dipendenti.....	-	-				1.024.901	1.024.901
- Per prestazioni da recuperare.....	-	-	57.674.173.613	816.560.905	22.861.580		58.513.596.09
TOTALE ALLEGATO 25.....	-	-	60.895.050.530	5.970.922.964	22.861.580	1.024.901	66.889.859.97

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n.448/1998.....	-	406.085.231.000	462.209.005.779
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura degli oneri per integrazioni salariali di cui agli artt.1 ter, 1 quinquies e 1 octies della legge n.176/1998.....	-	4.800.000.000	4.800.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare nell'esercizio successivo a copertura degli oneri pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato spa di cui all'art. 43 della legge n. 488 del 1999.....	-	40.106.000.000	120.679.851.092
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.10, commi 2 e 3 della legge n.53/2000.....	-	-	18.682.478.860
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per agevolazioni contributive di cui all'art.5, comma 6, della legge n.410/1999.....	-	-	2.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore dei lavoratori delle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria di cui all'art.1, comma, lett.u), della legge n.274/1998.....	-	-	20.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art.5, comma 5, della legge n.410 del 1999.....	-	-	12.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri di cui all'art. 81, comma 7, della legge n.448/1998.....	-	-	4.400.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n.53/2000.....	-	-	262.000.000.000
	-	450.991.231.000	906.771.335.731

segue ALLEGATO 26

segue ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	-	450.991.231.000	906.771.335.731
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo per l'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'art.62, comma 1, della legge n.488/1999.....	-	-	43.085.760.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui all'art. 1 della legge n.172/1999.....	-	-	5.200.000.000
TOTALE ALLEGATO 26.....	-	450.991.231.000	955.057.095.731

APPENDICE
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Di seguito si segnalano le norme di più recente emanazione che hanno interessato, nel corso del 2000, la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, unitamente alla normativa preesistente.

Legge del 30 luglio 1998, n. 274 (disposizioni in materia di attività produttive)

Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, la presente legge all'art. 1, comma 2, lett. u), ha previsto l'utilizzo della cassa integrazione salariale straordinaria al fine di salvaguardare i lavoratori dipendenti dalle suddette aziende nel limite di spesa, previsto dall'art. 5, di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Legge 23 dicembre 1998, n.448 (collegato alla legge finanziaria 1999)

L'art. 3, comma 1, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per la generalità dei datori di lavoro i contributi dovuti per il finanziamento dei trattamenti economici per la tubercolosi, ed ha differito al 1° gennaio 2000 la soppressione del predetto contributo nei confronti di quei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee (art. 24 della legge n. 9/3/1989, n. 88), risultavano inferiori rispetto a quelle del settore industria. Pertanto, a decorrere dal 1/1/2000, il suddetto contributo è soppresso per la totalità dei datori di lavoro.

Il comma 14, in relazione alla suddetta abolizione, ha stabilito che tali prestazioni siano poste a totale carico dello Stato. (all. 9D).

L'art. 65, comma 1, stabilisce che dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti dai cittadini italiani residenti, con tre o più figli, di età inferiore a 18 anni che hanno un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari o inferiore a 36 milioni con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno per un importo massimo di 200.000 lire per tredici mensilità dai Comuni di residenza. Per i nuclei familiari con diversa composizione l'indicatore della situazione economica è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del D.L.vo n.109/1998.

Tale assegno, come stabilisce l'art.50 della legge 144/1999 che modifica il sopra citato articolo, viene posto in pagamento dall'INPS, ferma restando la liquidazione a carico dei Comuni di residenza (all. 9C).

L' art. 66, comma 1 e 2, ha concesso alle madri cittadine italiane residenti, per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 che non beneficiano del trattamento previdenziale d'indennità di maternità, un assegno pari a 200.000 lire mensili dai Comuni di residenza per un periodo massimo di cinque mesi (dal 1° luglio 2000 lire 300.000 mensili). L'assegno spetta solo nel caso che l'interessata faccia parte di un nucleo familiare che risulti in possesso di risorse economiche che, calcolate con i criteri di cui al Decreto Legislativo 109/1998, siano pari o inferiori a 50 milioni annui per nuclei familiari con tre componenti. Analogamente a quanto previsto per gli assegni di cui all'art. 65, per i nuclei con diversa composizione il requisito reddituale viene riparametrato sulla base della scala di

equivalenza prevista dalla tabella 2 del citato D.L.vo.

Anche questo assegno, come stabilisce l'art.50 della legge 144/1999 che modifica il sopra citato articolo, viene posto in pagamento dall'INPS ferma restando la liquidazione a carico dei Comuni di residenza (all. 9C).

L'art. 81, comma 1, ha stabilito che le disposizioni (mobilità lunga di anzianità) contenute nell'art.1 septies della legge 176/1998, trovano applicazione per ulteriori 2.000 unità. Il termine di scadenza per i relativi licenziamenti è stato spostato dal 31.12.1999 al 31.12.2002 (all. 8).

Legge 12 marzo 1999, n.68

L'art.13 prevede la concessione ai datori di lavoro privati, sulla base di programmi presentati e nei limiti delle disponibilità fissate dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili:

- della fiscalizzazione dai contributi previdenziali nella misura del 100 % per un periodo di otto anni per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla categoria prima alla categoria terza per le pensioni di guerra (D.P.R. 23.12.78, n.915);
- della fiscalizzazione dai contributi previdenziali nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% o minorazione ascritta alla categoria quarta di cui della precitata tabella (ALL 9E)

Legge 17 maggio 1999, n.144. (Delega al Governo alla riforma degli incentivi all'occupazione)

Norme in materia di lavori socialmente utili:

L'articolo 45,

- al comma 2, ha stabilito criteri e direttive alla delega, concessa al Governo, per apportare modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs n.468/97;
- al comma 6, ha esteso ai soggetti impiegati in progetti di lavori socialmente utili - che, nel periodo compreso tra l'1.1.1998 e il 31.12.1999, hanno maturato 12 mesi in tale tipo di attività - l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.12, comma 5, del Decreto Legislativo n.468/1997 e dal Decreto interministeriale 21.5.1998 per favorire lo svuotamento del bacino dei LSU, disposizioni che erano prima applicabili soltanto per i soggetti che avevano conseguito 12 mesi di impegno nei progetti entro il 31.12.1997 o che avevano raggiunto i 12 mesi nel corso del 1998 con il completamento dei progetti in cui erano già effettivamente impegnati alla data del 31.12.1997 (all.8A);
- al comma 10, ha concesso la proroga dei trattamenti previdenziali per i lavoratori, già assegnati ai progetti di lavori socialmente utili, in qualità di percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile (all. 9B).

L'articolo 58, comma 17, ha modificato le disposizioni che regolano le norme di carattere transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 468/1997 prevedendo:

- la proroga della disciplina transitoria anche per i soggetti che siano stati impegnati per 12 mesi in progetti di lavori socialmente utili nell'arco temporale 1.1.1998 – 31.12.1999 ;
- la corresponsione del contributo aggiuntivo, di cui all'art. 12, comma 5, lett. c) anche ai lavoratori ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità, finalizzato in via prioritaria al pagamento del 50% della prosecuzione volontaria. Nel caso che il contributo, pari a 18 milioni, sia superiore al 50% della prosecuzione volontaria, all'interessato, dovrà essere corrisposta la differenza in un'unica soluzione, all'atto della liquidazione della pensione.

L'art. 60, comma 1, prevede l'elevazione dal 2 al 3 della percentuale di retribuzione non imponibile ai fini contributivi di cui alla legge n. 135/1997 per i contratti di secondo livello. L'articolo 49, comma 3, della legge finanziaria 2000, ha previsto la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 degli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta norma. (all.9F).

DPR 31 Agosto 1999 (regolamento attuativo delle norme contenute nella legge n. 40/1998 per la disciplina dell'immigrazione dello straniero in ordine alla concessione dell'assegno sociale)

L'articolo 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevede che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale, incluse, tra le altre, quelle previste in favore dei sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili.

Per l'attuazione del predetto disposto normativo, si è reso necessario attendere l'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il citato Regolamento ha indicato, agli articoli 9/17 i criteri per l'acquisizione del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno da parte delle categorie interessate ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 40/1998.

Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell'assegno sociale. Tale prestazione, finora riconoscibile solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari a determinate condizioni, può ora essere riconosciuta anche in favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In sede di valutazione dei requisiti ai fini del diritto occorrerà verificare la sussistenza di tutte le altre condizioni - di età, di reddito e di residenza nel

territorio nazionale - stabilite dalle attuali disposizioni per l'accesso a tale prestazione da parte della generalità dei soggetti. L'assegno sociale in favore degli stranieri potrà avere decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e comunque da data non anteriore al 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della legge 40/1998.

La legge n. 40/98 stabilisce inoltre, all'articolo 1, comma 2, che le norme in essa contenute si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea quando si tratti di norme più favorevoli. Conseguentemente da data successiva al 27.3.1998, la prestazione dell'assegno sociale, potrà essere riconosciuta ai cittadini della U.E. residenti in Italia, indipendentemente dall'aver rivestito precedentemente la qualifica di lavoratore in Italia, come era previsto dalla preesistente normativa.

L'assegno sociale essendo una prestazioni a carattere non contributivo non è esportabile in ambito europeo (Reg. C.E.E. n. 1223/98- allegato II bis del Reg.1408/71).

Legge del 29 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari)

L'art. 5, comma 5, prevede che, nel caso in cui le operazioni connesse all procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio decreto 16 marzo 16942, n. 267, o' alle cessioni di azienda o di un ramo dell'azienda in favore di altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o regione confinante , comportino effetti sui livelli occupazionali, il consorzio interessato può richiedere , per la durata di un biennio , l'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione aziendale, per la durata di un biennio, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 223/991 (all. 9B).

L'art. 5, comma 6, per facilitare la ricollocazione lavorativa dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, concede alle imprese private che assumono lavoratori, già dipendenti dai consorzi agrari alla data dell'1. 1.1997 i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4 e dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991(all.9F).

Il Decreto legge 2 novembre 1999, n. 390 (disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

L'ar. 1, comma 2, ha concesso alle commissioni regionali per l'impiego la possibilità di concedere ulteriori proroghe, non oltre il 30 aprile 2000, dei progetti socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31.12.1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti socialmente utili di almeno 12 mesi entro il 31.12.98 o che possono maturare detta permanenza tra il 1° gennaio 1998 e il 31.12.1999, come previsto dell'art. 45, comma 6 della legge 144/1999. Tale decreto è stato abrogato dall'art. 62, comma 6, della legge 488/1999 che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti durante la vigenza.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000)

L'art. 27, comma 14, della legge finanziaria suddetta stabilisce che : "lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, connesso alle regioni